

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1262

STINQ - GO/AIA/14

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1621 del 5 settembre 2011.

Società GENAGRICOLA S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1621 del 5 settembre 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di San Canzian d'Isonzo(GO), via Serraiò Grande, 6/8, da parte della Società GENAGRICOLA S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1;

Atteso che con nota prot. n. 292 del 7 maggio 2012, pervenuta il 14 maggio 2012, la Società Genagricola S.p.a. ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) del 27 marzo 2012;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1621 del 5 settembre 2011, consistente nella

sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1621 del 5 settembre 2011, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1621/2011.

Trieste, 22 MAG. 2012


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. Ing. Paolo Gubertini

ambd2

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA SEMPLIFICATO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda Agricola "Terranova"

Via Serraiò Grande n.8, Comune di S.Canzian d'Isonzo (Gorizia)

Localizzata in Zona Non Vulnerabile da Nitrati

come da Tabella 3 dell'Allegato 4 del PdA della Regione FVG per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola –DGR 1974 del 2008.

1) Quantità di liquame

	Liquame SUINO ACCRESIMENTO E INGRASSO Suino grasso da salumificio
Prodotto o acquistato da terzi in m³	16.892,1

2) Quantità di letame

	-
Prodotto o acquistato da terzi in m³	0

3) Caratteristiche degli effluenti

Tipo effluente	Liquame				Letame			
	m ³	Caratteristiche kg/mc			m ³	Caratteristiche kg/mc		
		T	A	Azoto		T	A	Azoto
Suino	16.892,1	1010		43.219	0	0		0

T: dati tabellari, A: da analisi di laboratorio allegate

4) Piano di utilizzazione dell'azoto

Colture	Superficie ha	Fabbisogno Kg Azoto	Tipo Liquame	Apporti di Azoto provenienti dal liquame per Ha						Apporto di Azoto proveniente dal letame per Ha	
				m ³	Kg Azoto/m ³	Epoca	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato	m ³	Kg Azoto utilizzato
Mais da granella	60	325	SUINO	141	2.56	Primavera	361	90%	325	0	0
Frumento	27	187.5	SUINO	122	2.56	Estate	312	60%	187.5	0	0
Soia	35	50	SUINO	31	2.56	Fine inverno	80	60%	48	0	0
Barbabietola	30	210	SUINO	137	2.56	Fine inverno	350	60%	210	0	0
TOTALI										0	0

Efficienza dell'azoto:

Primavera 90 / 100%

Autunno 20 / 30%

Fine inverno - inizio primavera 60 /90%

Estate 60%


Inizio inverno 15 /30%

Fabbisogno di Azoto delle colture

Colture	A	Y	B	Y x B	A x Y x B	Apporto di Azoto	Apporto di Azoto
	Superficie ha	Resa t/ha	Coefficiente di fabbisogno Kg Azoto/t	Fabbisogno Kg Azoto/ha	Fabbisogno di Azoto Kg Azoto/anno	Kg/ha	Kg/anno
Mais da granella	60	13	25	325	19.500	361	21.660
Frumento	27	7.5	25	187.5	5.062	312	8.424
Soia	35	5	10	50	1.750	80	2.800
Barbabetola	30	60	3.5	210	6.300	350	10.500
TOTALI					32.612		43.384

IL COMPILATORE

Data : Trieste 27/03/2012





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1621

STINQ - GO/AIA/14

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

Società GENAGRICOLA S.P.A.

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più

decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006)";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 29 marzo 2007, con la quale la Società CASALETTO S.R.L. con sede legale in Comune di Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), via Serraiò Grande, 6/8;

Vista la nota prot. n. ALP.10-14365-GO/AIA/14 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. ALP.10-14392-GO/AIA/14 del 2 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Canzian d'Isonzo (GO), alla Provincia di Gorizia (2 copie), ad ARPA FVG (2 copie) e all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Piccolo" del 11 maggio 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Viste le note prot. n. 11934 del 8 giugno 2007 e prot. n. 12825 del 19 giugno 2007, con le quali il Comune di San Canzian d'Isonzo (GO) ha:

- trasmesso copia della Comunicazione semplificata di fertirrigazione datata 28 maggio 2007, presentata al Comune, ai sensi della deliberazione regionale n. 536/2007, dalla Società Casaletto S.r.l. per l'allevamento intensivo di suini sito in via Serraiò Grande n. 6/8;
- trasmesso copia della citata Comunicazione semplificata del 28 maggio 2007, debitamente corretta da errori involontariamente commessi per una svista da parte dei tecnici che hanno redatto il documento;
- chiesto se, nel caso di specie, la Società possa utilizzare la forma della comunicazione semplificata, tenuto conto che le aree sulle quali si effettua la fertirrigazione risultano essere ricomprese all'interno delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- chiesto se le quantità di effluenti zootecnici indicati risultano conformi a quanto stabilito dalla normativa su suoli classificati come vulnerabili;

Vista la nota prot. n. 310 del 8 agosto 2007, con la quale la Società ha inviato al Comune di San Canzian d'Isonzo e per conoscenza alla Regione, una nuova Comunicazione di

fertirrigazione Completa, con allegato il Piano di Utilizzazione Agronomica e Stima dell'azoto in campo;

Atteso che in data 18 dicembre 2008 è pervenuta la dichiarazione di atto di notorietà del gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Considerato che:

- in data 29 gennaio 2009 si è svolta la prima seduta della Conferenza di servizi, di decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Società;

- la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società di fornire, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, documentazione integrativa, sospendendo, conseguentemente, il procedimento per il rilascio dell'AIA;

Vista la nota prot. n. ALP.10-3202-GO/AIA/14 del 3 febbraio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Canzian d'Isonzo, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", all'AATO ed alla Società Cataletto S.r.l., il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi e le richieste di integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. 149 del 28 aprile 2009, con la quale la Società ha fornito le integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota Prot. ALP.10-16149-GO/AIA/14 del 11 giugno 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Canzian d'Isonzo, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" e all'AATO, le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 28 aprile 2009;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Considerato che:

- in data 27 novembre 2009 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di servizi, di decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Società;

- la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società di fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, documentazione integrativa, sospendendo, conseguentemente, il procedimento per il rilascio dell'AIA;

Vista la nota prot. n. ALP.10-41211-GO/AIA/14 del 9 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Canzian d'Isonzo, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", all'AATO ed alla Società Casaletto S.r.l., il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi e le richieste di documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. B/ap n. 361 del 2 febbraio 2010, con la quale la Società ha fornito le integrazioni documentali richieste in sede di seconda seduta di Conferenza di servizi;

Vista la nota Prot. ALP.10-8719-GO/AIA/14 del 9 febbraio 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Canzian d'Isonzo, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per i Servizi Sanitari n.

2 "Isontina" e all'AATO, le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 2 febbraio 2010;

Considerato che l'articolo 5, comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. 185 del 28 giugno 2010, con la quale la Società Genagricola S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, ha trasmesso:

- copia del "Contratto di affitto di fondo rustico" del 30 gennaio 2008, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Portogruaro – in data 30 gennaio 2008, al numero 533, serie 3, dal quale risulta che la Società Genagricola S.p.A. affitta alla Società Casaletto S.r.l. il fondo rustico di ettari 188,8612 con sovrastanti fabbricati rurali distinti al Catasto Terreni del Comune di San Canzian d'Isonzo (GO) e che l'affitto è di un anno a decorrere dal 1 gennaio 2008, tacitamente rinnovabile, di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti, da inviarsi entro il 31 ottobre di ogni anno;

- copia della "Integrazione al contratto di affitto di fondo rustico" del 24 novembre 2008, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Portogruaro - in data 24 novembre 2008, al numero 4125, serie 3, dalla quale risulta che le parti stipulano e convengono che il contratto ha durata complessiva di 13 (tredici) anni per scadere irrevocabilmente alla data del 31 dicembre 2020;

- copia della "Disdetta anticipata di contratto di affitto di fondo rustico" del 7 maggio 2010, dalla quale risulta che le parti di comune accordo convengono di risolvere anticipatamente il citato contratto di affitto alla data del 10 maggio 2010 e che l'affittuario si impegna pertanto a rilasciare il fondo concessogli in affitto a far data dal 11 maggio 2010;

Vista la nota del 28 settembre 2010, con la quale la Società Genagricola S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'istanza del 29 marzo 2007, venga emessa a proprio nome;

Vista la nota prot. n. ALP.10-43494-GO/AIA/14 del 9 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato, sotto forma di bozza, al Comune di San Canzian d'Isonzo, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 19247/21719 del 30 luglio 2010, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", in risposta alla citata nota regionale del 9 luglio 2010, ha chiesto che nell'Allegato C, al punto 1.6, della Tabella 2 - Procedure di carattere gestionale, venga specificato che il controllo per le coperture in Eternit deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal punto 4, del D.M. 6 settembre 1994;

Preso Atto che non è pervenuta, da parte del Comune di San Canzian d'Isonzo, della Provincia di Gorizia e dell'ARPA FVG, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di

Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di San Canzian d'Isonzo(GO), via Serraio Grande, 6/8, da parte della Società GENAGRICOLA S.p.A. con sede legale in Comune di Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1.

Art. 2 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 3 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

Art. 4 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 8 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente

con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 17 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,

5 SET. 2011



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



masma - ambd2



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. BUONE PRATICHE AGRICOLE		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione ¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	applicata	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	applicata	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	NON APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	applicata	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	applicata	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	applicata	
Manutenzione continua della rete idrica	applicata	
Utilizzazione di sistemi antispreco	applicata	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	applicata	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	applicata	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	applicata	
Ricircolazione dell'aria calda	Non pertinente	Vedi nota 2
Adeguata coibentazione dei tunnel	Non pertinente	
Manutenzione continua dell'impianto	applicata	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	applicata	Vedi nota 3
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua e nell'aria	applicata	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	applicata	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente (nelle ZVN c'è anche il limite di 30 m dall'arenile)	applicata	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	applicata	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	applicata	
Integrazione della dieta con altri additivi	applicata	

⁽¹⁾ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE



Riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH₃ DAI RICOVERI SUINICOLI		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicabile	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente NB: non è considerata MTD per gli edifici di nuova realizzazione o per la ristrutturazione di edifici esistenti che volessero adottarla, in ragione degli elevati costi energetici. E' considerata MTD, invece, per gli edifici esistenti, là ove esiste già, sia nella versione del ricircolo con liquame aerato, sia in quella con liquame non aerato)	Non applicabile	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido NB: questa tecnica è MTD per i nuovi ricoveri quando si verificano le seguenti condizioni: -il liquame usato per il ricircolo non viene sottoposto ad aerazione (tecnica engivora) -non esistono residenze civili nei dintorni che possono essere disturbate dai picchi di odori che si determinano durante il ricircolo. E' considerata MTD nei ricoveri esistenti quando dà presente in essi, qualunque sia il tipo di liquame impiegato (aerato o non aerato).	Applicata	Vedi nota 4
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicabile	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	Non applicabile	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	Applicata	Vedi nota 5
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicabile	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Non applicabile	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	Non applicabile	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	Non applicabile	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	Applicata	Vedi nota 6
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	Non applicabile	

3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezioni della scrofa e di quelle dei suinetti		Non pertinente
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine		Non pertinente
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido		Non pertinente
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante		Non pertinente
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente		Non pertinente
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante		Non pertinente
3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum		Non pertinente
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine		Non pertinente
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore		Non pertinente
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido		Non pertinente
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum		Non pertinente
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione		Non pertinente
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali		Non pertinente
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum		Non pertinente
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum		Non pertinente
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido		Non pertinente
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante		Non pertinente
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)		Non pertinente
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)		Non pertinente

5 Trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	Non pertinente	Vedi nota 7
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	Non pertinente	Vedi nota 8
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	Non pertinente	Vedi nota 9
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	Non pertinente	Vedi nota 9
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	Non pertinente	Vedi nota 10
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	Non pertinente	
6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	Non pertinente	Vedi nota 9
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	Non pertinente	Vedi nota 9
6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	applicata	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	applicata	Vedi nota 11
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	Non applicata	Vedi nota 12
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	applicata	Vedi nota 13
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	Non pertinente	Vedi nota 14
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	Non applicata	Vedi nota 15
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	applicata	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non applicabile	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non applicabile	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	Non applicabile	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	Non applicabile	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	Non applicabile	
Interrimento entro le 24 ore (palabili)	applicata	Vedi nota 16

Note:

1. l'azienda si sta attivando per predisporre la procedura indicata nella BAT
2. il riciclo dell'aria provocherebbe l'intossicazione dei suini presenti
3. i tubi sono disposti orizzontalmente
4. E' applicata ai capannoni B-C-D-E-O-I-L
5. non viene applicato il riciclo perché il liquame defluisce naturalmente verso la vasca di raccolta. Ciò è applicato nei fabbricati A e F
6. E' applicata ai capannoni G-N-H-M
7. Non può essere applicata la separazione per una precisa scelta aziendale.
8. considerato che l'azienda è insediata in una zona influenzata dal vento di bora, l'aerazione potrebbe provocare la dispersione di odori molesti.
9. perché non viene applicata la separazione (vedi nota 11)

10. perché l'azienda ha valutato che l'installazione e la gestione di un tale impianto non darebbe i vantaggi economici tali da giustificare l'investimento.
11. a fine ciclo ingrasso, quando i locali sono svuotati dai suini, si provvede a riprendere gli intonaci ammalorati per circa 1,5 metri di altezza dal piano pavimento, facendo la boiacatura che consente il lavaggio della parete.
12. si sta verificando la possibilità di asportare tutto il residuo solido presente nella parte superiore del liquame.
13. le bocche di scarico sono nelle vasche di stoccaggio: la BAT è applicata su una delle due vasche di stoccaggio: l'azienda si sta attivando per l'installazione anche in questa vasca.
14. si cerca di ovviare al mescolamento per non liberare sostanze odorigene.
15. le vasche sono scoperte per non permettere il formarsi di fenomeni anaerobici che potrebbero influire sulla qualità del liquame da spandere in agricoltura.
16. applicata nella zona di rispetto del centro abitato di Terranova.



ALLEGATO B



Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- dal D.M. 7 aprile 2006
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004;

Il gestore dell'impianto deve adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al D.P.Reg 27 ottobre 2008 n. 295/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende oppure
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame
- Il gestore è tenuto a rispettare l'abitato di Terranova, effettuando gli spandimenti, in funzione delle condizioni meteorologiche, ad una distanza di 50 metri dalle abitazioni e con metodologie che prevedono l'interramento immediato dei liquami;
- nei dichiarati periodi di rotazione degli animali, le aree di stabulazione e le infrastrutture, ad esse collegate, devono essere interessate da interventi di manutenzione e operazioni di pulizia e disinfezione.;
- dovrà rispettare le aree sensibili vicine ai corsi fluviali;
- le parti basse delle pareti fisse delle zone di stazionamento degli animali (circa 1,50 dal piano di calpestio) dovranno essere impermeabilizzate rendendole lisce e lavabili per favorire una completa e rapida pulizia dei locali entro 2 anni dall'approvazione dell'autorizzazione, verificando contemporaneamente anche l'efficienza delle platee di stazionamento e trasmettendo i risultati all'Autorità di controllo;
- il gestore dovrà comunicare con almeno un giorno di anticipo via fax o mezzo equivalente l'inizio delle operazioni di spandimento dei liquami previsto dal PUA.
- la Società dovrà predisporre un piano di emergenza da attivare in caso di emissioni non previste ed incidenti.
- il controllo delle coperture in Eternit dovrà essere effettuato rispettando quanto richiesto dal punto 4, del D.M. 6 settembre 1994.

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	GENAGRICOLA S.p.A.	Marco Pascutto (Direttore Tecnico)
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Gorizia

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il **entro il 31 marzo** di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	

1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Manutenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	

1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite Società specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorogene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	<ul style="list-style-type: none"> - un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione;⁽²⁾ 	3




⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**





ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 536 DEL 16 MARZO 2007

Al Signor

SINDACO

del Comune di S. CANZIAN D'ISONZO (GO)

E P.C. ALLA REGIONE F.V.G.

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
DEPARTAMENTO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO
E AMBIENTALE VIA GIULIA 75/A TRIESTE

Oggetto: **Comunicazione completa** ai sensi dell'art.5 della L.R. 23/1/2007 n° 1 in applicazione dell'art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Il sottoscritto PASCOTTO DI MARCO, nato a S. GIORGIO DELLA RICHA (PN)
il 12/04/50, residente in MONPALCONE Via (o Fraz.) TRIESTE 76/A
n° _____, Cod.Fisc. PSCMAC50D124891F in qualità di:

titolare della Ditta _____

^{DIRETTORE} legale rappresentante della Ditta CASALETTO s.n.l. - AZ. AGR. TERRANOVA

partita IVA 00830700324

con sede legale in TRIESTE, Via (o Fraz.) P.ZZA DOCA DEGLI ARBUSTI n° 1

sede operativa in S. CANZIAN D'ISONZO, Via (o Fraz.) TERRANOVA n° _____

eventuale/i sede/i secondaria/e VIA SENIATO GRANDE, 8

comunica

che - ai sensi dell'art 5 della L.R. 23/1/2007 n° 1 - a partire dal giorno (1) 27/06/07, procederà allo spandimento per uso agronomico degli effluenti zootecnici di origine (2) SOINA provenienti dal proprio allevamento. Essendo la presente:

- una nuova comunicazione.
 una variazione della comunicazione dd. _____

unisce alla presente i seguenti allegati:

- notizie relative alle attività di produzione di effluenti zootecnici.
 notizie relative alle attività di stoccaggio di effluenti zootecnici.
 notizie relative alle attività di spandimento di effluenti zootecnici.
 documentazione comprovante l'alienazione di quote di effluenti zootecnici o contratto di cessione degli effluenti a terzi per l'espletamento del processo di utilizzazione.
 Domanda unica di pagamento ex Reg.(CE) n. 1782/03.
 altri documenti: _____

Il sottoscritto si impegna a rispettare le previsioni del Codice di Buona Pratica Agricola, del locale Regolamento di Polizia Rurale e le eventuali prescrizioni dell'ente locale e dichiara espressamente - sotto la propria responsabilità - che tutti i dati forniti nella presente comunicazione e negli allegati sono completi e veritieri.

FIRMA del titolare/legale rappresentante CASALETTO s.r.l.

Data: 28/05/07

Note:

1) Specificare il giorno/mese/anno

2) Specificare se bovina, suina, avicola, cunicola, ovicaprina, equina o acquisito da terzi, etc

NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Specie animale	Categoria	N° capi (1)	n° gg. occup. all'anno (2)	PESO VIVO		AZOTO al CAMPO		TIPO DI STABILIZZAZIONE	LIQUAME		LETAME	
				medio per capo (Kg/capo) (3)	mediamente presente nell'anno (t) (4)	Kg/t di p.v. (5)	totale (kg) (6)		m³/t p.v. (7)	totale (m³) (8)	m³/t p.v. (9)	totale (m³) (10)
SUINI	MAGGIORI SCATI E MAGGIORI SSM	4366	330/365	90	392,94	94,84	37,267	PPF	44	29216		
								PTF	31	8195,5		
								P-PENO <small>CON COLSIA ESTERNA</small>	73	7665		
TOTALE		4366	330/365	90	392,94	94,84	37,267		118	782		

Note:

- (1) numero capi presenti nell'allevamento
- (2) n° gg. di occupazione all'anno: sono i giorni di stabulazione effettiva degli animali al netto dei gg. di vuoto sanitario.
- (3) parametri indicati nella tabella degli effluenti zootecnici. (allegato E)
- (4) peso vivo mediamente presente all'anno = (n°capi x n°gg. occupazione all'anno) / 365 x peso v. medio per capo
- (5) valori indicati nella tabella azoto prodotto al campo.
- (6) valore ottenuto dal prodotto tra il valore di colonna (5) e il valore di colonna (4)
- (7) valore tabellare - per specie e categoria - di liquame prodotto, espresso in mc, su tonnellata di peso vivo medio annuale;
- (8) valore ottenuto dal prodotto tra il valore di colonna (7) e il valore di colonna (4)

Sistema di rimozione delle deiezioni (descrizione sintetica del sistema di rimozione delle deiezioni utilizzate in azienda):

Suzione e Spostamento di liquami attraverso la tecnica a "getto a rateo" secondo sistema di fertirrigazione con tubazione di scorrimento completa di unità di riavvolgimento con distribuzione proporzionale di liquami alla velocità di lavoro.

Tipo di alimentazione e stima dei consumi idrici (descrizione sintetica del tipo di alimentazione e fonte di approvvigionamento idrico per l'abbeveraggio):

Alimentazione a broda con dieta bilanciata in 4 fasi (+ miscelazione medicata) in funzione dell'acrescimento (Diluzione di cereali con silage).
Approvvigionamento idrico attraverso pozzi artesiani.

Firma del produttore

CASALETTO S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA TERRANOVA

NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Produzione annuale letame m³ /anno:

Produzione annuale liquame m³ /anno: 18.782

N. Contenitore stoccaggio	Tipologia	Volume di stoccaggio m ³	Superficie di stoccaggio mq	Autonomia (*)	Ubicazione		
					Comune censuario	foglio	particella
1	FORSE CACCIARE	3.613		70,21			
2	MASCA INFERGATA	1.360	800	26,42			
3	MASCA CACCIARE 1	2.188,8	754,76	42,53			
4	MASCA CACCIARE 2	3.540,8	907,9	68,810			
TOTALE:		10.702,6		207,97			

(*) formula per il calcolo della autonomia (in gg) : $\frac{\text{capacità stoccaggio (m}^3\text{)} \times 365 \text{gg.}}{\text{prod.annua di letame e/o liquame (m}^3\text{)}}$

Firma del produttore e/o utilizzatore

CASALETTO S.r.l.

AZIENDA AGRICOLA TERRANOVA

NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Dati riassuntivi aziendali:

N. Corpi aziendali	1
N. Appezamenti	34
N. Appezamenti in zone vulnerabili da nitrati	
Superficie aziendale totale (SAT) in ha	196,0342
Superficie agricola utilizzata (SAU) totale in ha	152,9879
Superficie destinata ad uso non produttivo in ha	
SAU ricadente in zona vulnerabile da nitrati in ha	
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha	
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in ha	190,7342
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha	152,9879

RAPPORTO AZOTO TOTALE PRODOTTO-TERRENO UTILIZZATO IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI

a	b	c
TERRENO UTILIZZATO (HA)	AZOTO TOTALE PRODOTTO (Kg)	RAPPORTO b/a
totale		

RAPPORTO AZOTO TOTALE PRODOTTO-TERRENO UTILIZZATO IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI

a	b	c
TERRENO UTILIZZATO (HA)	AZOTO TOTALE PRODOTTO (Kg)	RAPPORTO b/a
152,9879	37.267	243,59
totale	37.267	243,59

Nota: Il rapporto b/a deve essere minore di 340 Kg/Ha per anno e per le zone vulnerabili da nitrati il rapporto b/a deve essere minore di 170 Kg/Ha per anno.

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici (breve descrizione):

Suestrimento con tecnica a petto nasso terra con sistema di fertirrigazione a rotazione

Macchine ed attrezzature utilizzate per la distribuzione:

Tipologia macchina o attrezzatura	Titolo di disponibilità
TUBAZIONE di 500 m	
UNITA' DISTRIBUTIVE	
UNITA' DI RILAVAGGIAMENTO	

Distanza tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento(*):

Corpo aziendale (n)	località	Distanza massima dai contenitori per lo stoccaggio in Km

(*): Per ogni contenitore di stoccaggio deve essere indicata la distanza in Km da ciascun corpo aziendale

Nota: tale tabella deve essere compilata solo dalle aziende con più corpi aziendali e qualora il contenitore per lo stoccaggio sia ubicato in un corpo aziendale diverso rispetto a quello cui è destinato l'effluente zootecnico.

Firma del produttore e /o utilizzatore

CASALETTO S.r.l.
AZIENDA AGRICOLA TERRANOVA